

Allegato sub B al n° 6030 di raccolta
CIRCOLO VELICO CASANOVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
STATUTO

TITOLO I - Denominazione - Sede

Art. 1 - E' costituita con durata **illimitata** e con sede in Punta San Giuliano, **Comune di Venezia**, l'Associazione denominata "Circolo Velico Casanova Associazione Sportiva dilettantistica" in breve "**CVC-ASD**", avente personalità giuridica di diritto privato.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

Art. 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla **democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.**

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alle discipline della vela, della vela al terzo, della voga in piedi e della voga veneta.

In particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- contribuire alla formazione civile ed umana del cittadino secondo i principi della Costituzione;
- contribuire alla diffusione delle attività ricreative e didattiche sportive dilettantistiche legate all'ambiente marino e lagunare;
- attuare iniziative per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente marino e lagunare;
- favorire l'estensione di attività culturali e ricreative di recupero e studio della tradizione marinara;
- **gestire e promuovere corsi, nonché organizzare e coordinare attività sportive, ricreative e culturali anche in collaborazione con gli enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;**
- **gestire gli spazi e gli annessi servizi per l'alaggio, stazionamento, rimessaggio delle imbarcazioni con il loro armo e accessori degli associati, dei tesserati e di altri praticanti l'attività sportiva;**
- contribuire alla salvaguardia della laguna veneta, della sua fauna e flora, del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e delle sue tradizioni popolari;
- far conoscere e vivere la laguna attraverso l'insegnamento e la pratica della vela e delle altre attività nautiche tipiche della storia veneta;
- sviluppare la collaborazione, informazione, scambi ed esperienze con altre associazioni nautiche.

L'Associazione svolge le proprie finalità statutarie su tutto il territorio provinciale e regionale.

Art. 3 - Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione **può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie e strumentali rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri e dei limiti, anche quantitativi, stabiliti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di**

attuazione, quali a mero titolo esemplificativo:

- partecipare ad organismi pubblici e privati, nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e associative;
- promuovere e partecipare a fondazioni, centri studi, istituti scientifici, enti e società anche di capitali, che abbiano oggetto e finalità affini a quelli del circolo;
- promuovere, aderire, partecipare ad associazioni, federazioni o confederazioni, che abbiano finalità e scopi non contrastanti con quelli propri e che consentano il rispetto dell'autonomia del circolo;
- acquistare, vendere, costruire e gestire imbarcazioni, immobili, impianti ricreativi e culturali, gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde e attività similari ad uso esclusivo dell'attività sociale;
- **nonché, nei limiti sopra indicati, ogni ulteriore attività secondaria e strumentale individuata dal Consiglio direttivo.**

Art. 3bis - L'associazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Le prestazioni sportive dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti quantitativi previsti per legge.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

L'associazione dovrà assicurare i volontari per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

TITOLO III - Soci

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi, si impegnino a realizzarli, ne facciano richiesta scritta e che versino la quota associativa stabilita annualmente con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 5 - Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali.

Le domande di ammissione devono contenere:

- **l'impegno a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo;**
- **la dichiarazione di voler partecipare alla vita associativa;**
- **l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione;**

- l'impegno a rispettare le norme stabilite dagli organismi cui è affiliata o a cui intende affiliarsi;

- l'impegno ad accettare e rispettare le norme e le direttive del C.O.N.I.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere firmata e presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale (anche disgiuntamente tra loro) o da altro rappresentante legale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Il consiglio direttivo delibererà poi l'accettazione. L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati.

All'atto dell'iscrizione nel libro dei soci il richiedente acquisirà la qualifica di socio con il conseguente ed uniforme diritto di partecipare a tutti gli effetti alla vita associativa.

Art. 6 - L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari.

I soci hanno diritto a:

- Partecipare alla vita associativa.

- Esercitare il proprio voto durante le assemblee qualunque sia l'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea da chi esercita la responsabilità genitoriale o altro rappresentante legale.

- Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età.

- Frequentare la sede sociale e fruire delle imbarcazioni sociali e di ogni altra struttura dell'associazione.

Ciascun socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio direttivo) facendone richiesta al Consiglio direttivo il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione, esclusa la facoltà di farne copie ed estratti.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli

organi sociali;

- al pagamento della quota **associativa**, entro i termini e con le modalità stabilite dal **Consiglio direttivo**;

- a **mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione**;

- a **pagare gli eventuali contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo**;

- a **utilizzare correttamente gli impianti, le imbarcazioni sociali e le altre attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.**

Viene espressamente vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 7 - I soci sono tenuti a versare una **quota associativa** stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Le eventuali differenziazioni afferiscono unicamente all'attività istituzionale praticata e non condizionano in alcun modo i diritti e i doveri associativi di ciascun socio.

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo e non è rivalutabile.

Art. 8 - La qualifica di socio è a tempo indeterminato e viene meno per:

- recesso;
- esclusione;
- mancato rinnovo dell'iscrizione associativa con le modalità previste dal Regolamento;
- morte.

Il socio può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio direttivo.

Il socio che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata del Collegio dei probiviri.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, il socio non ha alcun diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 9 - Il Collegio dei Probiviri, su istanza del socio o dell'organo del circolo che ne abbia interesse, può adottare provvedimenti verso il socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga, o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

I provvedimenti verso i soci sono: l'ammonizione, la censura, la sospensione fino a 12 mesi, l'esclusione.

Tali provvedimenti devono essere comunicati ai soci destinatari mediante lettera A/R, o con altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 10 - Possono essere nominati membri Onorari. Essi sono coloro che notoriamente godono in campo nazionale o internazionale di chiara fama nel

mondo della vela, della voga veneta, delle tradizioni marinare e dello sport in genere e che perciò sono ritenuti in grado di apportare all'Associazione contributi intellettuali e di esperienza sportiva di alto livello. Sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - Fondo Comune

Art. 11 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
- dalle quote e contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati e finalizzati al sostegno dell'attività o dei progetti, il tutto in conformità alla legge vigente;
- da eventuali avanzi di gestione;
- da ogni altra eventuale entrata, purché compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve convocare l'assemblea per provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., gli utili ed avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. Salvo diverse disposizioni di legge, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in caso di cessazione individuale del rapporto associativo.

TITOLO V - Esercizio Sociale e Organi

Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro 90(novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio (Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo) e il bilancio di previsione dell'anno in corso da presentare all'Assemblea degli associati.

Il Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo (bilancio di esercizio) è obbligatorio e deve essere redatto nei modi di legge, deve attenersi alle prescrizioni di legge e sarà accompagnato da apposita relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro 120(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Una volta approvato dall'assemblea, il bilancio d'esercizio dovrà essere pubblicizzato nei modi e nei termini eventualmente previsti per legge. Per ogni esercizio deve essere redatto altresì, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio di previsione relativo al successivo esercizio finanziario da sottoporre al controllo dell'organo di controllo, se nominato e all'approvazione dell'assemblea.

Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Comitato di garanzia;

- Organo di controllo, anche monocratico;

Nei casi in cui sia previsto per legge, dovrà essere nominato anche un revisore legale dei conti.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito (**fatta eccezione per i componenti dell'organo di controllo**) ed affidate a soci maggiorenni.

TITOLO VI - Le Assemblee

Art. 14 - L'Assemblea dell'Associazione è l'organo sovrano con primarie funzioni di indirizzo strategico e controllo.

Delibera sulle modifiche statutarie e su qualsiasi **materia** le venga regolarmente sottoposta o sia **ad essa attribuita dalla legge.**

L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso il Consiglio Direttivo è tenuto entro **15 (quindici)** giorni a procedere alla convocazione dell'Assemblea, che si terrà secondo le procedure statutarie entro **45 (quarantacinque)** giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere convocata per eleggere, **revocare e** sostituire uno o più membri degli organi del Circolo.

In caso di **decadenza per qualsiasi causa** dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvederà all'immediata elezione di un Presidente e di un Vice Presidente pro-tempore, i quali stabiliranno entro **15 (quindici)** giorni la data dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, da tenersi entro **45** giorni secondo le procedure statutarie.

L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti.

La nomina del Segretario spetta al Presidente dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati, indistintamente, secondo il principio del voto singolo, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un socio può ricevere al massimo una delega.

Art. 15 - L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo) e del bilancio di previsione e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che ne garantisca la ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno **15 (quindici)** giorni prima dell'assemblea. Nello stesso termine la convocazione deve essere affissa nella sede sociale. Qualora l'ordine del giorno abbia ad oggetto l'elezione di uno o più membri alle cariche sociali, l'avviso va comunicato nei modi di cui sopra almeno **30 (trenta)** giorni prima della data fissata per la riunione.

Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti nel libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea a mezzo dell'esercente o degli esercenti (anche disgiuntamente tra loro) la responsabilità genitoriale o altro rappresentante legale.

Il voto si esercita in modo palese, fatta eccezione per il rinnovo delle cariche sociali che potrà avvenire a scrutinio segreto.

L'assemblea è validamente costituita

- in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli associati con diritto di voto;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti;

e delibera a maggioranza dei presenti su tutti i **seguenti argomenti** posti all'ordine del giorno:

- **approvazione** della Relazione sulla Gestione, **del bilancio di esercizio** (Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo), corredato dalle relazioni **previste per legge e/o per statuto nonché del bilancio di previsione;**

- **elezione** del Consiglio direttivo, **dell'Organo di controllo e del revisore legale se previsti, del Comitato di garanzia e del Collegio dei Proviviri;**

- **determinazione della** politica associativa attuata, verificando i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche;

- **discussione, definizione ed approvazione della** linea di politica associativa;

- **deliberazione** sull'azione di responsabilità contro gli organi e/o i componenti degli organi associativi;

- **ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e/o ad essa spettante per legge.**

Nel mese di Ottobre dell'anno di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, avrà luogo l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio stesso, del Collegio dei Proviviri e del Comitato di garanzia.

Con almeno trenta giorni di anticipo sulla data di questa Assemblea, il Consiglio Direttivo è tenuto ad invitare i soci alla presentazione delle candidature per le cariche previste e per gli Scrutatori.

Le candidature potranno essere **presentate fino ad un giorno prima della data** della prima convocazione. Gli Scrutatori, in numero di tre, saranno eletti per alzata di mano all'apertura dell'Assemblea.

Gli Scrutatori eleggeranno al proprio interno un: Presidente.

I candidati Scrutatori non potranno candidarsi nelle altre liste.

Le schede delle votazioni potranno essere distribuite solo dopo la dichiarata apertura delle votazioni.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio di esercizio i componenti il Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 16 - Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, l'assemblea è regolarmente costituita in unica convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

TITOLO VII - Altri Organi

Art. 17 - Gli organi eletti (fatta eccezione per l'organo di controllo) rimangono in

carica 4 (quattro) anni a partire dal 1 (uno) Gennaio successivo alle elezioni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni anticipate di un organo uscente, l'organo eletto può immediatamente insediarsi.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati persone fisiche.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Presidente ed il Tesoriere non possono essere eletti per più di **3 (tre)** mandati consecutivi.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio direttivo, compreso il Presidente, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Il Presidente, il Vice Presidente, il **Segretario** e il Tesoriere **da una parte** e il personale **dipendente** di segreteria **dall'altra**, non possono avere **tra loro** legami **di coniugio**, di parentela fino al **terzo** grado **sia in linea retta che collaterale né di affinità fino al secondo grado.**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri.

La convocazione prevede la comunicazione agli interessati, che dovrà pervenire alle rispettive domiciliazioni, nonché l'affissione di avviso in sede con almeno cinque giorni di anticipo.

Le sedute sono **validamente costituite** quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. I soci possono presenziare ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto d'intervento.

Qualora vengano meno uno o più Consiglieri, possono subentrare fino a **2 (due)** nuovi Consiglieri risultanti primi tra i non eletti **che rimarranno in carica sino a scadenza dell'intero direttivo.**

Qualora venga a mancare **un numero di consiglieri superiore a due**, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea entro i medesimi termini, di cui all'Art.14, comma 6, affinché questa **provveda** all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

I membri restanti del Consiglio Direttivo decaduto espletteranno le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione degli indirizzi assembleari;
- redigere il **bilancio di esercizio (Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo)**;
- redigere il **bilancio di previsione**;
- emanare i Regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- definire gli incarichi operativi e nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività, nelle quali si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le attività ad esso devolute dalla legge o dal presente

statuto.

Art. 20 - Il Presidente viene eletto a scrutinio palese dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Convoca, presiede e coordina il Consiglio Direttivo.

Per evenienze straordinarie e urgenti, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo; in tal caso egli dovrà contestualmente convocare il Consiglio Direttivo, da tenersi entro 10 giorni, al fine di ottenere la ratifica dei provvedimenti adottati.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 21 - Il Collegio dei Probiviri decide i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni: ammonizione, censura, sospensione fino ad un massimo di dodici mesi, esclusione.

Decide con arbitrato irrituale, senza formalità. Viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, è composto da tre componenti che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di cessazione dall'incarico i membri effettivi sono sostituiti, in ordine ai voti ricevuti, dai supplenti.

Avverso i provvedimenti dei Probiviri è ammesso reclamo all'Autorità Giudiziaria ordinaria entro 30 gg dalla comunicazione A/R del lodo alla parte. Foro competente è il Foro di Venezia.

I Probiviri non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell'Associazione.

Art. 21bis - Quando non è nominato l'organo di controllo di cui al successivo articolo 22, la gestione dell'associazione può essere verificata da un Comitato di garanzia eletto dall'assemblea, composto da tre componenti effettivi che nominano tra loro il Presidente e da due componenti supplenti.

I compiti del Comitato sono:

- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere una relazione sulla gestione dell'associazione;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale;
- procedere in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezioni e controllo.

In caso di cessazione dall'incarico di uno o più membri, essi sono sostituiti, in ordine ai voti ricevuti, dai supplenti.

I componenti del Comitato di garanzia non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell'associazione.

Art. 22 - Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra persone non associate.

In caso di nomina di un controllore unico va nominato anche un controllore

supplente.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio direttivo la notizia della cessazione dalla carica del Controllore unico o di uno dei Controllori effettivi.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 - I provvedimenti adottati dagli organi del Circolo, hanno piena efficacia nei confronti degli altri organi, delle cariche sociali e dei soci.

Qualsiasi controversia correlata all'attività sociale, che insorga tra gli organi, le cariche sociali ed i soci, deve essere sottoposta al Collegio dei Probiviri, che deciderà con arbitrato irrituale.

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Art. 24 - Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

La riunione, salvo che sia riunita ai sensi del comma che precede, si ritiene svolta nel luogo ove presente il soggetto verbalizzante.

TITOLO VIII - Scioglimento

Art. 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà, a norma di legge, la destinazione del Patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

Nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio verrà devoluto ai fini sportivi e quindi ad altra

associazione con finalità analoghe, ai sensi dell'art. 7 lett. h) del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto per legge, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX Norme finali

Art. 26 - L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della Federazione Italiana Vela.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui è affiliata e/o a cui decide di affidarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21 es.m.i..

L'affiliazione e l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche certificano la natura dilettantistica dell'associazione sportiva per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Per eventuali norme incompatibili del presente Statuto, esse saranno sostituite di diritto con le norme e direttive Coni.

L'associazione adotta altresì ogni misura necessaria di protezione dei minori e di sicurezza dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 33 D.Lgs. 36/2021.

Art. 27 - Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, viene fatto riferimento alle disposizioni di settore vigenti, al Codice Civile e alle norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce.

F.to: Laura Scappin - Francesca GUIZZO Notaio (L.S.)


Certificazione di conformità di copia digitale
a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta Francesca Guizzo, Notaio in Jesolo, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al giorno 7 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), certifico che la presente copia, composta di numero venticinque fogli e contenuta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo conservato al n. 22.833 di repertorio e n. 6.030 di raccolta dei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Jesolo, nel mio studio in Via C. Battisti n. 105, il giorno ventuno dicembre duemilaventitrè (21.12.2023).

File firmato digitalmente dal notaio Francesca Guizzo



Firmato digitalmente da
FRANCESCA GUIZZO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
VENEZIA:80016330278